

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede societaria in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 18

Ancona, addì 22/06/2020

N. 00-9 del registro
Concessioni - Anno 2020

N. 1588 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla società Frittelli Maritime Group S.p.A., C.F./P.IVA 01023760422, con sede legale in Ancona (AN), via Lungomare Vanvitelli n. 18, prot. n. ARR-11109 in data 11.11.2019, e successive integrazioni;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ancona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di concessione in oggetto, acquisito al prot.ARR-30 in data 02.01.2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ancona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di concessione in oggetto, acquisito al prot.ARR-10 in data 02.01.2020;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, acquisita al prot. n. ARR-11967 in data 02.12.2019;
Vista la nota prot. n. 37107 del 27.11.2019 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-11748 in data 28_11_2019;
Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane di Ancona prot. n. 15006/RU del 21/04/2020, acquisita al prot. n. ARR-4849 in data 21.04.2020;
Vista la delibera n. 58 in data 17.12.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii., con cui i membri del suddetto Comitato hanno espresso parere favorevole al rilascio;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 22.05.2020 PR_ANUTG_Ingresso_0055756_20200515, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista la polizza assicurativa fidejussoria n. 2281357 emessa in data 17.02.2020 dalla Compagnie Francaise D'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a., ag. di Milano, per l'importo pari ad € 15.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone dell'importo di € 858,08 in data 22.01.2020, richiesto con atto di accertamento n. 00-37/20 del 15.01.2020, e dell'importo di € 7.770,00 in pari data, richiesto con atto di accertamento n. 00-38/20 del 15.01.2020;
Vista la polizza assicurativa n. 400119490 emesso in data 28.02.2020, dalla Società Generali Italia S.p.A. per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dell'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio nonché di € 1.000.000,00 per la partita ricorso terzi;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a **FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A.** codice fiscale **01023760422**
di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati **1.500,00** situato nel Comune di Ancona e precisamente in ambito portuale - complesso ex Tubimar - area "Q" allo scopo di mantenere un'area demaniale da adibire ad attività di deposito di semirimorchi e veicoli commerciali e non, prevalentemente diretti all'imbarco o provenienti da sbarco e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone dovuto anno 2019 = € 858,08 (dal 22/11/2019 al 31/12/2019) salvo conguaglio
Canone dovuto anno 2020 = € 7.770,00 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 24 dal 22/11/2019 al 21/11/2021.**

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO
[Signature]
L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



Validità prorogata fino al 21/11/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77
Data 08 MAR 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 07/07/2020 al n° 85 serie 2 con l'esazione di euro 313,00
L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie il bene demaniale occupato, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione, previo esperimento delle procedure di pubblicazione;

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e/o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme di cui alla cauzione prestata che, potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed in genere alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa nonché al manufatto, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 3) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 4) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori da autorizzarsi se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentano vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di cui ai contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 10) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di polizia marittima e di ordine pubblico.
- 12) La presente concessione potrà essere revocata, senza previsioni di indennizzo alcuno, in relazione alle esigenze riconosciute al cantiere per la realizzazione delle nuove infrastrutture a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona.
- 13) Il canone applicato è stato determinato ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Amministrazione del Demanio, giusta Ordinanza n. 59 del 30.10.2018 di questa Autorità, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 14) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 15.000,00 mediante polizza fidejussoria n. 2281357 emessa in data 17.02.2020 dalla Compagnie Francaise D'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a., ag. di Milano, per l'importo pari ad € 15.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi.
- 15) E' obbligo del concessionario ottenere autorizzazioni, nulla osta e/o titoli comunque denominati di competenza di altre Amministrazioni.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO